



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 24/11/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO
EDUARDO DE GREGORIO
ROSA PEZZULLO
ANDREA FIDANZIA
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente - Sent. n. sez.
2663/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.7480/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GN	nato il	X	1962 a	X
SN	nato il	X	1945 a	X
VPG			nato il	X 1961 a X
CR	nato il	X	1960 a	X

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

Udito il difensore

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29.4.2016 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale con la quale **GN** -presidente del consiglio di amministratore della **G**, società cooperativa a r.l., sino al 21.7.2002, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 27.5.2005 e stato di insolvenza accertato in data 8.3.2006 con sentenza n. 1/06 - era stato dichiarato colpevole dei delitti al medesimo ascritti di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo a) della rubrica, limitatamente all'importo di lire 45 milioni (mediante cessione di un contributo dal Mipaf di oltre £ 180 mil. -con atto di cessione del credito per notaio **X** del 25.1.2002 alla ditta **E** - in maniera indebita in quanto la fattura emessa da quest'ultima n. 150/2001 risultava già pagata con due assegni, tra cui uno di £ 45.000.000 a fronte di lavori mai eseguiti dalla ditta in questione), e di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b), per aver sottratto integralmente le scritture contabili dal 1997 al 1999 e per aver tenuto le scritture contabili dal 2000 al 2005 di guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; **SN**, consigliere del c.d.a. sino al 2002 e di Presidente del c.d.a. da tale data della **G** colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b) della rubrica e, per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; **VPG** e **CR** colpevoli del delitto di cui agli artt. 40, 110, 237 in rel. agli artt. 223 e 216/1 n.2 c.p. per aver in qualità di componenti effettivi del collegio sindacale della **G** omesso ogni attività di controllo, non impedendo la tenuta delle scritture contabili, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto distinti ricorsi e specificamente,

2.1. **GN** con due motivi di ricorso lamenta:

- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 190 e ss. c.p.p., atteso che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione e motivazione in ordine alla censura di inutilizzabilità- mossa sia nell'atto di appello, che nel corso del giudizio di primo grado- della relazione del consulente del P.M. dott. **P** considerato che lo stesso, con la citata consulenza, si era limitato a riportare e riferire elementi di indagine di altro processo, al quale è rimasto estraneo

l'imputato, tutti atti e documenti che non potevano trovare ingresso ed utilizzazione nel processo definito con la sentenza impugnata; i testi escussi **P** e **C** si sono limitati, poi, ad eseguire degli accertamenti contabili, fondando le loro considerazioni principalmente sulle informative di P.G. e consulenze tecniche dell' Accusa, svolte appunto nel diverso procedimento;

-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 190 e 192 c.p.p. in tema di acquisizione e valutazione della prova; invero, già con l'atto di appello, quanto alla distrazione di £ 45.000.000, era stata censurata la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto provata tale condotta, pur non essendo stato eseguito alcun accertamento in merito al primo assegno, avendo il consulente dell' accusa dr. **P** riferito in dibattimento unicamente quanto da egli riportato nella propria consulenza, ossia di aver appreso la circostanza dell'incasso della somma in questione da una informativa di P.G. di altro processo penale, nonché di aver ritrovato di tale incasso traccia nella contabilità della cooperativa, senza alcun riscontro al fine di verificare se effettivamente detto assegno fosse stato materialmente incassato e da chi; inoltre nell'atto di cessione del credito non vi è alcun riferimento alla fattura n. 150/2001; con riguardo poi al capo b), già con l'atto d'appello era stato fatto rilevare che nel 2002 il ricorrente cessava da ogni incarico nella Cooperativa, sicchè appariva contraddittorio contestare l'avvenuta sottrazione delle scritture sino al 1999- tanto che dal 2000 in poi le scritture presenti non consentivano di ricostruire con esattezza il patrimonio della società- mentre i nuovi organi nel 2002 approvavano, invece, i bilanci degli anni precedenti, con ciò a dimostrazione che -fino a prova della falsità di tali bilanci- le scritture dovevano, invece, ritenersi esistenti; inoltre, è stata imputata al ricorrente la responsabilità per fatti relativi all'esercizio 2001, ma inseriti in contabilità nel 2002, a seguito dell'approvazione del bilancio in data 24/4/2002;

2.2. **SN**, con tre motivi di ricorso, lamenta:

-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. atteso che con l'imputazione ascrittagli egli doveva rispondere del reato di bancarotta documentale in quanto consigliere del C.d.A., laddove con le sentenze di merito la condanna lo ritraeva nella differente qualifica di Presidente del C.d.A., ruolo che il ricorrente ha assunto solo dal 13.10.2002 e, comunque, la condanna ha riguardato anche fatti successivi a quelli per quali è risultato imputato; in particolare, le sentenze di merito lo hanno condannato non più per fatti coevi a quelli commessi da **GN** nella sua veste di presidente del C.d.A, ma per eventi che avrebbe commesso in un tempo successivo, quando **GN** non era più

Presidente ed in maniera del tutto autonoma; il fatto storico per il quale il ricorrente riportava condanna non era più il fatto concorsuale descritto nel capo di imputazione di sottrazione integrale delle scritture contabili, o della tenuta delle scritture contabili in maniera da non consentire la ricostruzione del patrimonio, ma si tramutava in una responsabilità per fatto omissivo, ossia "ha perdurato nella omessa regolarizzazione delle scritture contabili"; inoltre non può condividersi la valutazione, secondo cui la modifica dell'accusa originariamente formulata era davvero prevedibile e, comunque, il ricorrente non è stato mai sollecitato a fare luce circa i rapporti con il precedente presidente, né a difendersi per eventi accaduti durante il periodo in cui è diventato presidente del c.d.a.;

-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., atteso che contrariamente alle valutazioni contraddittorie rinvenibili nel confronto tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado proprio dalla convocazione dell'assemblea per procedere alla revoca del **G**, doveva razionalmente trarsi la prova dell' assenza di dolo del ricorrente, dal momento che l'iniziativa avrebbe fatto capire ai soci la presenza di eventuali irregolarità nella gestione precedente; a fronte di tale dato la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente non si sia preoccupato di provvedere alla necessaria regolarizzazione contabile, laddove la regolarizzazione delle scritture si aveva, invece, solo durante la gestione del deducente;

-con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, in luogo della bancarotta semplice ex art. 217 L.Fall., atteso che se la contabilità successiva all'anno 2000 tutt'al più può dirsi irregolarmente tenuta, allora è la sentenza stessa ad ammettere che, durante la gestione **S**, sono individuabili soltanto eventi riconducibili alla differente fattispecie ex art 217 L. fall., invocata dalla difesa con il terzo motivo di appello;

2.3. **VPG** e **CR**, con due motivi di ricorso lamentano:

-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, in luogo della bancarotta semplice ex art. 217 L.Fall., atteso che la sentenza impugnata in realtà ha descritto dati storici indicativi della ricorrenza appunto del differente delitto di bancarotta semplice; in particolare, la sentenza riconosce che i ricorrenti sono diventati sindaci in data 13.10.2002 e, se si considera che da quando essi hanno assunto la carica la contabilità è stata solo irregolarmente tenuta, emerge evidente l'errore nell'aver



assegnato responsabilità ai ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta piuttosto che di quella semplice;

- con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., atteso che nel percorso motivazionale della sentenza impugnata manca l'indicazione di quale effettiva incidenza causale abbia avuto l'omissione dei sindaci rispetto all'evento realizzatosi; inoltre, le sentenze di merito non danno risposta alla deduzione, secondo cui gli imputati erano semplicemente degli agricoltori, che all'epoca potevano svolgere l'attività di sindaco, sicchè la condotta degli imputati è inquadrabile nella negligenza.

Considerato in diritto

I ricorsi non meritano accoglimento.

1. **GN** lamenta innanzitutto l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censura di inutilizzabilità della relazione del consulente del P.M. dott. **P**, essendosi lo stesso limitato a riportare elementi di indagine di altro processo, al quale egli è rimasto estraneo, e che, quindi, non potevano trovare ingresso nel processo in esame.

Tale deduzione appare completamente destituita di fondamento, non essendo ravvisabili profili di inutilizzabilità in relazione ai quali la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente pronunciarsi. Ed invero, non si rileva dalla lettura delle sentenze di merito, che il consulente del P.M., dr. **P**, si sia avvalso per la redazione del proprio elaborato esclusivamente degli elementi rinvenuti da altri procedimenti, anzi, con riguardo alla bancarotta per distrazione di £ 45.000.000, la prova di essa è stata ricavata dall'atto di cessione del credito a rogito del notaio **X** del 25.1.2002 alla ditta **E**, quale pagamento per opere e forniture da quest'ultima eseguite presso l'oleificio ed a fronte delle quali è stata emessa la fattura n. 150 del 15.12.2001 per l'importo di £ 186.120.000; tale cessione è stata ritenuta integrante un'operazione distrattiva, atteso che la fattura emessa dalla **E** risultava già pagata e quietanzata con due assegni, tratti sul c/c intestato alla **G**, di cui, il primo, di £. 45.000.0000, rilasciato a titolo di caparra registrato nella contabilità, secondo gli accertamenti condotti appunto dal **P**, e gli imputati ammettevano che tale assegno era stato incassato. Per quanto concerne le scritture contabili, il dato riguardante la sottrazione di esse per gli anni 1997/1999 e la tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, è stato ricavato da quanto effettivamente risultante presso la società.


1.1. In tale contesto, le eccezioni dell'imputato di inutilizzabilità delle risultanze della consulenza non colgono nel segno e - anche a voler considerare lo stralcio del verbale di udienza dell' 8.4.2011, riportato nel ricorso, estrapolandolo da un

contesto più ampio, in violazione della regola dell'autosufficienza, che imponeva, invece, l'allegazione integrale del verbale stesso- in ogni caso non potrebbe farsi alcuna questione di inutilizzabilità, quantunque il consulente abbia attinto notizie per la redazione del proprio elaborato all' "esterno" del procedimento.

Sul punto è sufficiente rilevare che il perito, nella redazione del suo elaborato ben può rivolgersi a notizie od atti esterni al fascicolo del dibattimento e può richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, così come può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando l'eventuale divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 4, n. 5060 del 04/11/2009). Inoltre, il consulente tecnico può prendere visione, nell'espletamento della sua attività, di tutti gli atti astrattamente acquisibili al fascicolo per il dibattimento, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico (Sez. 5, n. 28698 del 14/04/2015), senza che ciò implichi vizi nell'elaborato.

1.2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso del **G**, quanto alla effettiva distrazione dell'importo di £ 45.000.000, atteso che appare dirimente in proposito il fatto che dell'uscita di tale somma vi è regolare registrazione in contabilità e secondo gli accertamenti e quanto dichiarato dal dr. **P** l'assegno in questione risulta incassato. La circostanza, secondo cui non risulta da chi fosse stato materialmente incassato l'assegno, non appare rilevante, atteso che il consulente ha riferito, senza che ciò sia stato seriamente contestato, l'avvenuto incasso. Inoltre, la circostanza che nell'atto di cessione del credito non vi è alcun riferimento alla fattura n. 150/2001, ove effettivamente fondata, non appare certamente decisiva, posto che in sostanza le sentenze di merito hanno inteso mettere in risalto il fatto che i lavori, per i quali era da ritenersi giustificata la dazione dell'importo di £ 45.000.000, e per i quali era stata emessa fattura, risultavano già pagati.

1.2.1. Del tutto generiche si presentano le deduzioni relative alla bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato, invero, non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di merito secondo cui egli, in qualità di presidente della cooperativa dal 1996 al 2002, è da ritenersi il principale artefice del marasma amministrativo/contabile della società, posto che l'inattendibilità di fondo delle scritture contabili successivamente al 2002 ha trovato la sua origine nella mancanza di quelle a far data dalla costituzione della cooperativa a tutto il 2000. Relativamente, poi all'anno 2001, in cui **GN** ricopriva ancora la carica di presidente della cooperativa, va evidenziata, l'irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari. In tale contesto la circostanza secondo cui nel 2002 vennero approvati i



bilanci degli anni precedenti non esclude in alcun modo la ricorrenza del reato ascritto all'imputato di sottrazione delle scritture contabili ed in ogni caso la dimissione dell'incarico di Presidente risulta avvenuta in data 21.7.2002 (cfr. dato riportato nelle sentenze di merito non seriamente contestato), quando già erano stati approvati (in data 24.4.2002) i bilanci 1998/2000 e quando già la tenuta della contabilità era divenuta irregolare a comprova ulteriore che la sottrazione risulta riferibile appunto al **G** .

2.Va respinto, altresì, il ricorso dello **S** .

2.1. Ed invero, la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, circa la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza ex art. 521 c.p.p., stante la diversità del ruolo per il quale è stato attribuito all'imputato nella sentenza impugnata il reato di bancarotta fraudolenta documentale (ossia di presidente del C.d.a. ricoperto solo dal 13.10.2002, invece che di concorrente nella bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di partecipante del Consiglio di Amministrazione) è infondata.

In particolare, le sentenze di merito hanno ritenuto **SN** , già socio fondatore e presidente del C.d.a. dal 13/10/2002 al 12/10/2004, responsabile del reato in questione, per aver perdurato nella omessa regolarizzazione delle scritture contabili, se del caso mettendo in mora il suo predecessore, offrendo al liquidatore scritture assolutamente inattendibili.

In proposito, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte circa il rapporto funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato del principio in questione; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015; Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Rv. 268957). Invero, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti -rispettivamente descritti e ritenuti- non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008).

Pertanto, più volte questa Corte ha evidenziato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni

del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015). Inoltre, l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017).

2.1.1. Con riguardo specifico ai reati fallimentari questa Corte ha evidenziato che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta. (Cass., Sez. 5[^], n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. 5[^], n. 13595 del 19/02/2003, Leoni), atteso che per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.

2.1.2. Tanto precisato si osserva che nella fattispecie in esame non può dirsi sussistente un rapporto di eterogeneità tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta in sentenza, essendo quest'ultima identica alla contestazione, ma solo con la diversa precisazione del ruolo dell'imputato. Questa Corte si è già espressa nello stesso senso, statuendo che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 c.p.p. qualora rimanga immutata l'azione di bancarotta ascritta (Rv 224842).

2.2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato introduce inammissibilmente una questione di fatto - quale la convocazione dell'assemblea per procedere alla revoca del **G** - dalla quale dovrebbe dedursi l'assenza di dolo, che non si confronta tuttavia con la valutazione della Corte territoriale, secondo cui egli avrebbe perdurato nella omessa regolarizzazione delle scritture contabili, non consegnando al liquidatore le scritture IVA, nonché il libro degli inventari ed il libro giornale, scritturato solo fino al 31 dicembre 2002, non era vidimato, sicchè non è stato possibile ricostruire le giornaliere operazioni dare/avere, acquisti e finanziamenti ricevuti nell'immediatezza della liquidazione e non risultando approvato il bilancio degli esercizi 2002/2004, circostanza a dir poco significativa, se si considera che a tale



cooperativa sono pervenute, a mezzo dei contributi pubblici risorse economiche cospicue.

2.3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, circa la ricorrenza nella fattispecie in esame dell'ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall., invece che di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione. Ed invero, la condotta tenuta dagli imputati nelle rispettive qualità, nell'arco temporale di riferimento, concretizzatasi prima nella sottrazione della documentazione contabile sino al 2000 e, successivamente, sino al 2005 di tenuta confusa ed irregolare della contabilità, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari come sopra descritta, è stata correttamente ritenuta integrante il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ravvisandosi lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015). In tema di reati fallimentari, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello appunto di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011), come nella fattispecie in esame, alla luce degli elementi inequivoci enunciati indicativi della sottrazione della documentazione contabile sino al 2000, sulla quale si basavano i bilanci approvati del 1998, 1999 e 2000 e della successiva tenuta irregolare. Inoltre, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice- in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge- l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, l. fall.. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito, nell'ipotesi di bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall. esclusivamente dal dolo (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016).

Tanto precisato, si osserva che la dolosa tenuta della contabilità, in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, emerge in maniera evidente dal fatto che lo **S** era ben a conoscenza della grave situazione contabile in cui versava la società all'atto del suo incarico, ma ciononostante non si è preoccupato di provvedere alla necessaria regolarizzazione, perpetuando la condotta illecita del predecessore, omettendo di consegnare al liquidatore le scritture IVA ed il libro degli inventari; inoltre, il libro giornale scritturato fino al 31.12.2002 non era vidimato, ciò determinando



l'impossibilità di ricostruire le giornaliere operazioni di dare/avere, gli acquisti ed i finanziamenti ricevuti nell'immediatezza della liquidazione; non risultavano, poi, approvati i bilanci degli esercizi 2002-2004, circostanza questa significativa poiché erano pervenute alla cooperativa a mezzo dei contributi pubblici rilevanti risorse economiche.

3. Infondati si presentano altresì i ricorsi di **VPG** e **CR**, in qualità di componenti del collegio sindacale, per il delitto loro contestato di cui agli artt. 40, 110 c.p. e 223 L. Fall., in relazione all'art. 216 comma 2 legge fallimentare, per aver omesso, a partire dalla data di nomina, il 13 ottobre 2002, ogni attività di controllo sulla gestione della cooperativa.

3.1. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, dovendo richiamarsi quanto già evidenziato con riguardo al terzo motivo di ricorso dello **S**, (cfr. sub 2.3) circa la configurabilità nella fattispecie in esame della bancarotta fraudolenta documentale e non della bancarotta semplice. Ed invero, la circostanza che i ricorrenti abbiano assunto la carica di sindaci nel 2002, quando la contabilità era tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non esclude la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 216 L. Fall., essendo tale ipotesi espressamente contemplata dal n.2 dell'art. 216 L. Fall.

3.1.1. La tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari emerge indubbiamente dai dati di fatto sopra riportati contenuti nella sentenza impugnata chiaramente rappresentativi della responsabilità dello **S** per il reato ascrittogli.

3.2. Del pari infondato si presenta l'assunto di cui al secondo motivo di ricorso, circa la mancata indicazione nella sentenza impugnata dell'effettiva incidenza causale dell'omissione dei sindaci. Sul punto, va premesso che più volte questa Corte ha evidenziato che i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società, anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016). Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli

amministratori - esorbitati dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014).

3.2.1. Tanto precisato si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha indicato esattamente in che cosa è consistito l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo dei sindaci e segnatamente nell'omessa rilevazione dell'inattendibilità dei dati contenuti nell'esercizio chiuso al 31.12.2001, nella mancata approvazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi e nella mancata tenuta per oltre due anni di riunioni del collegio sindacale per le quali neppure esisteva un registro. Tali macroscopiche omissioni, in uno al fatto che i ricorrenti erano altresì soci, danno conto chiaramente del nesso di causalità del permanere della irregolare tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

3.2.2. Per quanto concerne, poi, l'assenza di dimestichezza da parte dei ricorrenti nell'espletamento della funzione tecnica di "sindaco" da ciascuno di essi rivestita, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che gli inadempimenti sono stati talmente macroscopici (cfr. ad es. la mancata approvazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi) da escludere colpa o negligenza, essendo gli elementi suddetti convergenti verso la volontarietà nell'omissione.

4. I ricorsi vanno, dunque, respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.


p.q.m.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24.11.2017


Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

15 GEN 2018

Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Odina Odilia GALLIANO